

Originale

Ordinanza Sindacale

<i>N. 5 data 09/02/2015</i> Classifica VIII	Oggetto: DIVIETO USO BOMBOLETTE SPRAYE QUANT'ALTRO-CARNEVALE 2015
--	--

IL SINDACO

Ritenuto che in occasione delle manifestazioni carnevalesche viene fatto abuso, soprattutto da parte di minori, di sostanze contenute in bombolette spray schiumogene, che possono arrecare grave danno a persone e cose;

Riscontrato che nelle manifestazioni carnevalesche, che in questa Città è consuetudine svolgere all'aperto, spesso lo stato di euforia generale può provocare un uso indiscriminato di detti prodotti schiumogeni;

Ritenuto opportuno di procedere per il Carnevale 2015, così come già disposto sin dal Carnevale 2008;

Valutato opportuno disciplinare la vendita e l'uso di bombolette spray schiumogene;

ORDINA

E' vietato l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico di bombolette spray schiumogene di qualsiasi natura, il cui contenuto possa arrecare danno a persone e cose.

E' fatto divieto vendere bombolette spray schiumogene per gli operatori commerciali su aree pubbliche che verranno collocati nell'area pedonale del centro nel periodo di Carnevale.

E' fatto divieto di confezionare, vendere ed usare articoli carnevaleschi atti ad offendere, quali ad esempio palle da lancio semirigide, mazza di plastica, manganelli e martelli in gomma rigida, congegni per lancio di materie imbrattanti e pericolose, nonché giocattoli a base di polvere pirica e composizioni detonanti.

E' consentita la sola vendita di coriandoli confezionati in sacchetti di plastica, o in altro materiale impermeabile, chiusi con mezzi idonei, onde evitare la manomissione prima della vendita.

Le prescrizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità dalla data del presente atto fino al termine del periodo carnevalesco e delle manifestazioni ad esso correlate.

L'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00, da applicare con le modalità stabilite dalla legge n. 689/81. E' ammessa pertanto la facoltà di pagamento in misura ridotta di €. 50,00 da esercitarsi nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente atto.

Dispone inoltre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Giovanni Gaspari